

# **SCHEDA**

## **PNRR - Contratti di Sviluppo - Rinnovabili e Batterie**

---

Bando

## TEMPISTICA

Le domande potranno essere inviate a partire dalle ore 12.00 del giorno 11 Aprile 2022 e fino alle ore 17.00 del giorno 11 Luglio 2022.

Lo sportello sarà aperto:

- a. a nuove domande di Contratto di sviluppo;
- b. previa presentazione di apposita istanza da parte del soggetto proponente, a domande di Contratto di sviluppo già presentate al soggetto gestore il cui iter agevolativo risulti, alla data dell'istanza, sospeso per carenza di risorse finanziarie, a condizione che abbiano ad oggetto programmi di sviluppo coerenti con le finalità ed i requisiti di cui alle presenti disposizioni e che non risultino avviati antecedentemente alla data del 1° febbraio 2020.

Possono trovare, altresì, copertura finanziaria nelle risorse assegnate al presente intervento le domande di Contratto di sviluppo già oggetto di accordi sottoscritti con il Ministero dello sviluppo economico e l'Agenzia, a condizione che le domande suddette abbiano ad oggetto programmi di sviluppo coerenti con le finalità ed i requisiti di cui alle presenti disposizioni che non risultino avviati antecedentemente alla data del 1° febbraio 2020. A seguito della chiusura dello sportello agevolativo, l'Agenzia avvia le attività di verifica di propria competenza nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione delle domande riconoscendo priorità all'idoneità dei programmi industriali a sviluppare, consolidare e rafforzare le catene del valore nazionali nel settore delle rinnovabili e delle batterie, anche al fine di preservare la sicurezza e la continuità delle forniture e degli approvvigionamenti, da valutarsi con riferimento alla sussistenza delle seguenti caratteristiche, con preferenza per quelli che ne presentino più di una contestualmente:

- a. collocazione prevalente nel settore upstream delle filiere;
- b. contributo fornito all'aumento della capacità di generazione prodotta per le filiere dell'eolico e del fotovoltaico (W/anno) o alla capacità di accumulo per quella delle batterie (Wh/anno);
- c. presentazione da parte di una pluralità di imprese, rappresentative di diversi settori della filiera;
- d. presenza di un progetto di ricerca, sviluppo e innovazione nell'ambito del programma presentato.

Le istanze di Contratto di sviluppo che, in esito alle verifiche condotte dall'Agenzia, risultino prive degli specifici requisiti di ammissibilità previsti dal presente decreto, rientrano nella graduatoria ordinaria dei Contratti di Sviluppo e sono istruite dall'Agenzia in base all'ordine cronologico di presentazione.

## ATTIVITA' FINANZIABILI

Con le presenti disposizioni sono disciplinate le domande presentate a valere sulla misura dei Contratti di sviluppo per il sostegno di programmi di sviluppo coerenti con le finalità dell'Investimento 5.1 sub-investimenti 5.1.1 "Tecnologia PV", 5.1.2 "Industria eolica", e 5.1.3 "Settore batterie" del PNRR.

Le domande di agevolazioni dovranno avere ad oggetto la realizzazione di programmi di sviluppo concernenti settori produttivi connessi alle tecnologie per la generazione di energia da fonti rinnovabili, con particolare riferimento a moduli fotovoltaici (PV - PhotoVoltaics) innovativi e aerogeneratori di nuova generazione e taglia medio-grande, e per l'accumulo elettrochimico.

I Contratti di sviluppo di cui al presente decreto hanno ad oggetto la realizzazione, su iniziativa di una o più imprese, di un programma di sviluppo industriale per la cui realizzazione sono necessari uno o più progetti di investimento, come individuati nel Titolo II del decreto 9 dicembre 2014 (Contratti di sviluppo 'ordinari'), ed eventualmente, progetti di ricerca, sviluppo e innovazione, come individuati nel Titolo III del medesimo decreto 9 dicembre 2014, strettamente connessi e funzionali tra di loro.

## ATTIVITA' FINANZIABILI

Titolo II - Progetti relativi a Investimenti Produttivi per i Programmi di Sviluppo Industriale e Turistici/Progetti di investimento nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli

Titolo III - Progetti di Ricerca, Sviluppo e Innovazione

I programmi di sviluppo di cui al presente decreto non devono arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'art. 17 del regolamento (UE) n. 2020/852 (principio «non arrecare un danno significativo»

- DNSH) e devono risultare conformi alla normativa ambientale nazionale e unionale applicabile.

Per maggiori dettagli si rinvia alla SCHEDA relativa ai Contratti di sviluppo 'ordinari'.

## BENEFICIARI

Destinatario delle agevolazioni sono:

- L'impresa "proponente", promotrice dell'iniziativa imprenditoriale, responsabile della coerenza tecnica ed economica del Programma di sviluppo; può anche essere costituita all'estero, purché abbia una sede con rappresentanza stabile nel territorio italiano;
- Eventuali altre imprese "aderenti" che realizzino progetti di investimento nell'ambito dello stesso Programma di sviluppo.

Il programma di sviluppo può essere realizzato in forma congiunta anche mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete, che deve configurare come collaborazione effettiva, stabile e coerente rispetto all'articolazione delle attività, espressamente finalizzata alla realizzazione del progetto proposto.

Titolo II

Non sono ammessi i progetti d'investimento riguardanti le seguenti attività economiche:

- Agricoltura, silvicoltura e pesca: tutte le attività di cui alla sezione A dei Codici ATECO 2007;
- Estrazione di minerali da cave e miniere: limitatamente alle attività di cui alla divisione 05, «estrazione di carbone (esclusa torba)», della sezione B della classificazione delle attività economiche ATECO 2007;
- Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento: tutte le attività di cui alla sezione E della classificazione delle attività economiche ATECO 2007, ad eccezione di quelle indicate in allegato;
- Costruzioni: tutte le attività di cui alla sezione F della classificazione delle attività economiche ATECO 2007;
- Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli: limitatamente alle attività di cui ai gruppi 47.8 "Commercio al dettaglio ambulante" e 47.9 "Commercio al dettaglio al di fuori di negozi, banche e mercati", della sezione G della classificazione delle attività economiche ATECO 2007;
- Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione: limitatamente alle attività di cui alla categoria 56.10.4 "ristorazione ambulante e gelaterie ambulanti", della sezione I della classificazione delle attività economiche ATECO 2007;
- Servizi di informazione e comunicazione: limitatamente alle attività di cui alla divisione 60 "attività di programmazione e trasmissione", della sezione J della classificazione delle attività economiche ATECO 2007;
- Attività finanziarie e assicurative: tutte le attività di cui alla sezione K della classificazione delle attività economiche ATECO 2007;
- Attività immobiliari: tutte le attività di cui alla sezione L della classificazione delle attività economiche ATECO 2007;
- Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese: tutte le attività di cui alla sezione N della classificazione delle attività economiche ATECO 2007, ad eccezione di quelle indicate in allegato;
- Istruzione: tutte le attività di cui alla sezione P della classificazione delle attività economiche ATECO 2007;
- Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento: limitatamente alle attività di cui alla divisione 92 «attività riguardanti le lotterie, le scommesse, le case da gioco», della sezione R della classificazione delle attività economiche ATECO 2007;
- Altre attività di servizi: tutte le attività di cui alla sezione S della classificazione delle attività economiche ATECO 2007, ad eccezione di quelle indicate in allegato.

## BENEFICIARI

Per le sole imprese di grandi dimensioni non sono ammissibili alle agevolazioni i progetti d'investimento riguardanti le attività economiche relative ai settori della siderurgia e delle fibre sintetiche.

Per le imprese di grandi dimensioni, le agevolazioni a favore dei progetti di investimento riguardanti attività economiche relative ai settori del carbone, della costruzione navale, dei trasporti e della produzione e della distribuzione di energia possono essere concesse solo previa notifica alla Commissione europea dell'aiuto ad hoc. Sono, comunque, esclusi dalle agevolazioni i progetti di investimento diretti alla realizzazione di infrastrutture dei trasporti, infrastrutture energetiche e infrastrutture per le telecomunicazioni, ivi incluse quelle a banda larga. Gli investimenti funzionali all'erogazione di servizi di ospitalità devono essere realizzati dai medesimi soggetti, proponente o aderenti, che realizzano i progetti concernenti la trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli. Tali investimenti possono essere proposti anche da più soggetti in forma congiunta tramite lo strumento del contratto di rete; ogni impresa retista deve presentare almeno un progetto di investimento riguardante l'attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

### Titolo III

Nell'ambito dei programmi di sviluppo, le agevolazioni possono essere concesse anche agli organismi di ricerca e diffusione della conoscenza limitatamente ai programmi congiunti di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale.

Non sono ammesse alle agevolazioni di cui al presente Titolo le imprese operanti nei settori di attività economica non ammessi anche per il Titolo II, ad eccezione di quelle operanti nei settori di attività di cui alla sezione A "agricoltura, silvicoltura e pesca" e di cui alla divisione 05 "estrazione di carbone (esclusa torba)" della sezione B della classificazione delle attività economiche ATECO 2007, che possono accedere alle agevolazioni previste nel presente Titolo esclusivamente nella qualità di imprese aderenti nell'ambito di programmi di sviluppo.

Per i progetti di innovazione dell'organizzazione e di innovazione di processo, le imprese di grandi dimensioni sono ammissibili solo nell'ambito di un programma congiunto con PMI dove queste ultime sostengono cumulativamente almeno il 30% del totale dei costi ammissibili del progetto di innovazione dell'organizzazione o di innovazione di processo.

## SPESE AMMESSE

### Titolo II

Le spese ammissibili debbono riferirsi all'acquisto e alla costruzione di immobilizzazioni, nella misura necessaria alle finalità del progetto oggetto della richiesta di agevolazioni. Dette spese riguardano:

- a. Suolo aziendale e sue sistemazioni, nel limite del 10% dei costi totali ammissibili del progetto d'investimento;
- b. Opere murarie e assimilate, nel limite del 40% dei costi totali ammissibili del progetto d'investimento. Per quanto riguarda i programmi di sviluppo di attività turistiche le opere murarie sono ammissibili nella misura massima del 70% dell'importo complessivo degli investimenti ammissibili per ciascun progetto d'investimento;
- c. Infrastrutture specifiche aziendali;
- d. Macchinari, impianti ed attrezzature varie, nuovi di fabbrica, a eccezione di quanto previsto per le acquisizioni di unità produttive;
- e. Programmi informatici, brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi; per le grandi imprese, tali spese sono ammissibili solo fino al 50% dell'investimento complessivo ammissibile;
- f. Per le sole PMI sono ammissibili anche le spese relative a consulenze connesse al progetto d'investimento, nella misura massima del 4% dell'importo complessivo ammissibile per ciascun progetto d'investimento, fermo restando che la relativa intensità massima dell'aiuto è pari al 50% in equivalente sovvenzione lordo.

## SPESE AMMESSE

Non sono ammesse le spese relative a macchinari, impianti e attrezzature usati, le spese di funzionamento, le spese notarili, quelle relative a imposte, tasse, scorte e quelle relative all'acquisto di immobili che hanno già beneficiato, nei dieci anni antecedenti la data di presentazione dell'istanza di accesso, di altri aiuti, fatta eccezione per quelli di natura fiscale, salvo i casi di revoca e recupero totale degli aiuti medesimi da parte delle autorità competenti. Non sono altresì ammissibili singoli beni di importo inferiore a 500,00 euro, al netto di IVA. Non sono ammissibili i costi relativi a commesse interne.

### Titolo III

Con riferimento alle attività di ricerca industriale, di sviluppo sperimentale, di innovazione dell'organizzazione e di innovazione di processo sono agevolabili i costi riguardanti:

- Il personale del soggetto proponente;
- Gli strumenti e le attrezzature nuovi di fabbrica nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto di ricerca e sviluppo e innovazione;
- La ricerca contrattuale, quali le conoscenze e i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato, nonché i costi per i servizi di consulenza e gli altri servizi utilizzati esclusivamente per l'attività del progetto di ricerca, sviluppo e innovazione;
- Le spese generali, nel limite del 50% delle spese per il personale;
- I materiali utilizzati per lo svolgimento del progetto di ricerca, sviluppo e innovazione.

I suddetti costi devono essere rilevati separatamente per le attività di ricerca industriale, per le attività di sviluppo sperimentale, per le attività di innovazione dell'organizzazione e per le attività di innovazione di processo.

Per maggiori dettagli si rinvia alla SCHEDA relativa ai Contratti di sviluppo 'ordinari'.

## TIPO DI SOVVENZIONE

L'importo complessivo delle spese e dei costi ammissibili degli investimenti oggetto del programma di sviluppo non deve essere inferiore a 20 milioni di euro.

Le agevolazioni sono concesse nei limiti delle intensità massime di aiuto e nelle forme previste nei titoli II, III del decreto 9 dicembre 2014 (Contratti di sviluppo 'ordinari'), anche in combinazione tra loro.

Tipologia Programma di Sviluppo	Importo minimo degli investimenti	
	Progetto investimento impresa proponente (1) (2) in €	Ciascun progetto investimento altre imprese aderenti (1) in €
Industriale	10 milioni	1,5 milioni
Trasformazione/commercializzazione di prodotti agricoli (3)	3 milioni	
Turistico	5 milioni	
Turistico Aree interne del Paese	3 milioni	

## TIPO DI SOVVENZIONE

(1) Importo complessivo delle spese e dei costi ammissibili dei progetti d'investimento e degli eventuali progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, al netto di eventuali opere infrastrutturali.

(2) Nel caso in cui il programma di sviluppo sia realizzato da più soggetti in forma congiunta tramite lo strumento del contratto di rete, i limiti minimi degli investimenti sono applicati unitariamente, con riferimento agli investimenti della rete nel suo complesso, e non si applicano i limiti riferiti ai progetti d'investimento del soggetto proponente e dei soggetti aderenti.

(3) Per quanto riguarda i programmi di sviluppo di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli accompagnati dall'erogazione di servizi di ospitalità, ai fini del rispetto dei limiti dimensionali previsti, sono computati esclusivamente gli investimenti concernenti le attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli. Ai fini della verifica dei predetti limiti dimensionali, non vengono computati gli investimenti funzionali all'erogazione di servizi di ospitalità, per i quali non sono previsti limiti dimensionali minimi. Tale previsione si applica anche nel caso in cui il programma di sviluppo sia proposto da più soggetti in forma congiunta tramite lo strumento del contratto di rete.

Le agevolazioni per i Programmi di sviluppo sono concesse nelle seguenti forme, anche in combinazione tra di loro: finanziamento agevolato, contributo in conto interessi, contributo in conto impianti e contributo diretto alla spesa. L'utilizzo delle varie forme di agevolazione e la loro combinazione sono definiti in fase di negoziazione sulla base delle caratteristiche dei progetti e dei relativi ambiti di intervento.

L'eventuale finanziamento agevolato è concesso in termini di percentuale nominale rispetto alle spese ammissibili nel limite massimo del 75% e deve essere assistito da idonee garanzie ipotecarie, bancarie e/o assicurative nel limite dell'importo in linea capitale del finanziamento. Il finanziamento agevolato ha una durata massima di 10 anni oltre a un periodo di utilizzo e preammortamento commisurato alla durata dello specifico progetto facente parte del programma di sviluppo e, comunque, non superiore a 4 anni. Il tasso agevolato di finanziamento è pari al 20% del tasso di riferimento vigente alla data di concessione delle agevolazioni, fissato sulla base di quanto stabilito dalla Commissione europea. Il rimborso del finanziamento agevolato avviene secondo un piano di ammortamento a rate semestrali posticipate scadenti il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno. Gli interessi di preammortamento sono corrisposti alle medesime scadenze.

L'eventuale contributo in conto interessi è concesso in relazione a un finanziamento bancario a tasso di mercato destinato alla copertura finanziaria dello specifico progetto facente parte del programma di sviluppo con durata massima di 10 anni oltre a un periodo di utilizzo e preammortamento commisurato alla durata del progetto e, comunque, non superiore a 4 anni. La misura del contributo, rapportata al tasso d'interesse effettivamente applicato al finanziamento bancario, è fissata in misura pari a 400 punti base e, comunque, non superiore all'80% di tale tasso.

La misura delle agevolazioni è definita nei limiti delle intensità massime, rispetto alle spese ammissibili, calcolate in equivalente sovvenzione lordo.

## TIPO DI SOVVENZIONE

### Intensità di aiuto (ESL) per tipologia di progetti di investimento (Titolo II)

Dimensione di impresa	Settori diversi dalla trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli		Attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli	
	Aree Carta degli aiuti - art. 14 GBER	Altre aree - art. 17 GBER	Regioni di cui all'art. 171, lett. c) degli Orientamenti agricoli	Altre aree - art. 17 GBER
Piccola	Da 30 a 45%	20%	50%	40%
Media	Da 20 a 35%	10%	50%	40%
Grande	Da 10 a 25%	Non agevolabili	50%	40%

\*La determinazione di concessione delle agevolazioni è subordinata alla notifica individuale e alla successiva autorizzazione da parte della Commissione europea nel caso in cui i costi ammissibili siano superiori a 25 milioni di euro o nel caso in cui l'importo dell'aiuto sia superiore a 12 milioni di euro.

### Intensità di aiuto (ESL) per progetti di ricerca, sviluppo e innovazione (Titolo III)

Dimensione di impresa	Progetti di ricerca industriale - art. 25	Progetti di sviluppo sperimentale - art. 25	Progetti di innovazione - art. 29 GBER
Piccola	70%	45%	50%
Media	60%	35%	50%
Grande	50%	25%	15%

L'intensità di aiuto per la ricerca industriale e lo sviluppo sperimentale può essere aumentata di 15 punti percentuali fino a un'intensità massima dell'80% dei costi ammissibili se è soddisfatta una delle seguenti condizioni:

- Il progetto prevede la collaborazione effettiva tra imprese di cui almeno una è una PMI o viene realizzato in almeno due Stati membri, o in uno Stato membro e in una parte contraente dell'accordo SEE, e non prevede che una singola impresa sostenga da sola più del 70% dei costi ammissibili;
- Il progetto prevede la collaborazione effettiva tra un'impresa e uno o più organismi di ricerca e di diffusione della conoscenza, nell'ambito della quale tali organismi sostengono almeno il 10% dei costi ammissibili e hanno il diritto di pubblicare i risultati della propria ricerca; ii) i risultati del progetto sono ampiamente diffusi attraverso conferenze, pubblicazioni, banche dati di libero accesso o software open source o gratuito.

## TIPO DI SOVVENZIONE

Per maggiori dettagli si rinvia alla SCHEDE relative ai Contratti di sviluppo 'ordinari'.

Agevolazione concessa in regime di esenzione (Regolamento UE n. 651/2014). Le agevolazioni di cui al presente decreto possono essere concesse, su specifica richiesta dell'impresa proponente, a titolo di "de minimis" secondo le disposizioni previste dal Regolamento n. 1407/2013. Con riferimento a programmi di sviluppo da realizzare sull'intero territorio nazionale, le agevolazioni possono essere riconosciute nel rispetto di quanto previsto dalla sezione 3.13 del Quadro temporaneo. Tali agevolazioni possono essere riconosciute ai soli progetti di investimento di cui al titolo II che rivestono carattere di ecostenibilità e che non trovano copertura in nessuno dei regimi applicabili o che possono trovarla unicamente nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 14 o 17 del regolamento (UE) n. 651/2014. Le agevolazioni possono essere concesse nei limiti delle intensità previste dal punto 89, lettera d)<sup>1</sup>, del Quadro temporaneo e, comunque, dell'importo, in termini nominali e indipendentemente dalla forma di aiuto individuata, previsto dal punto 89, lettere a) ed e)<sup>2</sup>, del Quadro temporaneo medesimo. qualora le predette agevolazioni siano riconosciute nella forma del finanziamento agevolato, la durata di quest'ultimo non potrà, in ogni caso, essere superiore a 8 anni. Ai progetti di ricerca, sviluppo e innovazione di cui al titolo III si applicano le maggiori soglie di notifica individuate dal punto 97 medesimo<sup>3</sup>.

**1 Punto 89, lettera d) del Quadro Temporaneo:** L'intensità di aiuto non può superare il 15 % dei costi ammissibili. Tuttavia,

- per gli investimenti realizzati da piccole imprese, l'intensità di aiuto può essere aumentata di 20 punti percentuali;

- per gli investimenti realizzati da altre PMI, l'intensità di aiuto può essere aumentata di 10 punti percentuali; oppure

- per gli investimenti nelle zone assistite che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 14 del GBER, escluso l'articolo 14, paragrafo 14,

dello stesso, l'intensità di aiuto può essere aumentata dell'intensità di aiuto stabilita nella carta degli aiuti a finalità regionale in vigore al momento della concessione dell'aiuto nella zona interessata.

**2 Punto 89, lettera a) del Quadro Temporaneo:** l'aiuto è concesso sulla base di un regime. L'importo massimo dell'aiuto individuale che può essere concesso per impresa non supera, in linea di principio, l'1% del bilancio totale disponibile per tale regime, salvo in situazioni che dovranno essere debitamente giustificate dallo Stato membro. Punto 89, lettera e) del Quadro Temporaneo: L'importo complessivo dell'aiuto concesso a norma della presente sezione non supera 10 milioni di EUR per impresa in termini nominali, indipendentemente dallo strumento di aiuto specifico. Tuttavia, nelle zone assistite, l'importo complessivo dell'aiuto concesso a norma della presente sezione non supera l'importo massimo dell'aiuto calcolato conformemente all'articolo 14 del GBER, escluso l'articolo 14, paragrafo 14, dello stesso, e sulla base delle pertinenti carte degli aiuti a finalità regionale, aumentato di 10 milioni di EUR per impresa in termini nominali, indipendentemente dallo strumento di aiuto specifico.

**3 Punto 97 del Quadro Temporaneo:** Gli Stati membri possono anche prendere in considerazione l'istituzione o

la modifica di regimi esistenti in base alle norme applicabili ai progetti ambientali o di ricerca, ossia la disciplina degli aiuti per l'ambiente e l'energia o la disciplina degli aiuti a La concessione delle agevolazioni ai sensi delle predette disposizioni è subordinata alla notifica di un regime di aiuti alla Commissione europea e alla sua approvazione da parte della Commissione medesima.

la modifica di regimi esistenti in base alle norme applicabili ai progetti ambientali o di ricerca, ossia la disciplina degli aiuti per l'ambiente e l'energia o la disciplina degli aiuti a La concessione delle agevolazioni ai sensi delle predette disposizioni è subordinata alla notifica di un regime di aiuti alla Commissione europea e alla sua approvazione da parte della Commissione medesima.

la modifica di regimi esistenti in base alle norme applicabili ai progetti ambientali o di ricerca, ossia la disciplina degli aiuti per l'ambiente e l'energia o la disciplina degli aiuti a La concessione delle agevolazioni ai sensi delle predette disposizioni è subordinata alla notifica di un regime di aiuti alla Commissione europea e alla sua approvazione da parte della Commissione medesima.

la modifica di regimi esistenti in base alle norme applicabili ai progetti ambientali o di ricerca, ossia la disciplina degli aiuti per l'ambiente e l'energia o la disciplina degli aiuti a La concessione delle agevolazioni ai sensi delle predette disposizioni è subordinata alla notifica di un regime di aiuti alla Commissione europea e alla sua approvazione da parte della Commissione medesima.

la modifica di regimi esistenti in base alle norme applicabili ai progetti ambientali o di ricerca, ossia la disciplina degli aiuti per l'ambiente e l'energia o la disciplina degli aiuti a La concessione delle agevolazioni ai sensi delle predette disposizioni è subordinata alla notifica di un regime di aiuti alla Commissione europea e alla sua approvazione da parte della Commissione medesima.

la modifica di regimi esistenti in base alle norme applicabili ai progetti ambientali o di ricerca, ossia la disciplina degli aiuti per l'ambiente e l'energia o la disciplina degli aiuti a La concessione delle agevolazioni ai sensi delle predette disposizioni è subordinata alla notifica di un regime di aiuti alla Commissione europea e alla sua approvazione da parte della Commissione medesima.



## RETROATTIVITÀ

I progetti devono essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazioni. L'acquisto del terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio del progetto.

Il programma di sviluppo deve essere concluso entro 36 mesi dalla data della determinazione di concessione delle agevolazioni. Gli investimenti oggetto dei contratti di sviluppo finanziati nell'ambito dell'intervento oggetto del presente decreto dovranno essere completati entro i termini previsti dal PNRR.

## VINCOLI

Cumulabilità. Le agevolazioni previste dal presente bando non sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche, concesse per le medesime spese, ad eccezione di quelle ottenute esclusivamente nella forma di benefici fiscali e di garanzia e comunque entro i limiti delle intensità massime previste dal Regolamento di esenzione.

Fermo restando quanto sopra previsto, i programmi di sviluppo di cui al presente capo, in attuazione di quanto in proposito previsto dal regolamento (UE) n. 2021/241, non possono essere sostenuti per gli stessi costi da altri programmi e strumenti dell'Unione.

In sede di presentazione dell'istanza di accesso, le imprese proponenti e aderenti assumono l'impegno a garantire il rispetto degli orientamenti tecnici citati sull'applicazione del principio di "non arrecare un danno significativo" agli obiettivi ambientali (DNSH, "Do no significant harm"), nonché, nel caso in cui a seguito della realizzazione del programma di sviluppo sia previsto un incremento occupazionale, a procedere prioritariamente, nell'ambito del rispettivo fabbisogno di addetti, e previa verifica della sussistenza dei requisiti professionali, all'assunzione dei lavoratori che risultino percettori di interventi a sostegno del reddito, ovvero risultino disoccupati a seguito di procedure di licenziamento collettivo, ovvero dei lavoratori delle aziende del territorio di riferimento coinvolte da tavoli di crisi attivi presso il Ministero dello sviluppo economico. I beni agevolati devono essere mantenuti nell'unità produttiva oggetto del progetto di investimento agevolato per almeno cinque anni, ovvero tre anni nel caso di PMI, dalla data di ultimazione del progetto stesso. È comunque consentita la sostituzione di impianti o attrezzature obsoleti o guasti entro tale periodo.

confimiindustria  
Confederazione dell'Industria Manifatturiera Italiana e dell'Impresa Privata PIEMONTE



C.so Vittorio Emanuele II, 107 - 10128 Torino  
011 191.16.682 - [info@confimiindustriapiemonte.it](mailto:info@confimiindustriapiemonte.it)